

Attualità

Aspettando il SISTRI

I formulari e gli altri adempimenti documentali mantengono la loro importanza

di Michela Mascis (*)

Proroga su proroga, la data d'inizio dell'operatività del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) continua a slittare: dall'originaria partenza scaglionata con primo inizio previsto per l'ormai lontano 13 luglio 2010, si è giunti, con il Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) a prevederne l'inizio per il prossimo 2 aprile 2012.

Data, quest'ultima, che sta già spostandosi ulteriormente al 30 giugno 2012, come previsto nel disegno di legge di conversione del D.L. 216/11, approvato il 31 gennaio u.s. dall'Assemblea della Camera dei Deputati e che ora passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Staremo a vedere se questa del 30 giugno sarà davvero la data definitiva o se sarà ulteriormente differita.

Tutti i soggetti interessati alla gestione dei rifiuti, produttori, trasportatori, smaltitori, organi di controllo compresi, hanno attraversato con frenetica laboriosità la prima fase di preparazione all'avvento del SISTRI, non senza preoccupazione e curiosità circa la sua effettiva riuscita ed efficacia.

Sono nati corsi di formazione su questo specifico tema, sono stati pubblicati libri (risultati immediatamente superati, viste le frequenti, numerose e rapide modifiche apportate all'originario D.M. del 17 dicembre 2009), sono state investite risorse economiche ed umane per essere pronti al grande giorno ed aver adempiuto a tutti gli obblighi correlati: iscrizioni al sistema, consegna dei dispositivi, instal-

lazione di black box, di telecamere, e cos'altro ancora. Sono state eseguite prove e simulazioni di operatività del sistema, i così detti click days e molte aziende hanno anche dovuto aggiornare i loro sistemi informatici.

Poi passando di proroga in proroga sono venute meno le aspettative ed è aumentata la sfiducia e forse l'incredulità da parte di molti sul suo effettivo inizio.

Nel frattempo, con il D.Lgs 205/10, è stato addirittura significativamente modificata la Parte IV del Testo Unico Ambientale, cioè la parte relativa alla gestione dei rifiuti, tenendo conto proprio dell'inizio dell'operatività del SISTRI.

È proprio in questo clima di attesa di tale evento che tutti si sono attivati per non farsi trovare impreparati ad utilizzare il nuovo strumento, ma intanto, frequentemente, sono diminuiti l'interesse e l'attenzione alla corretta gestione di tutti quegli adempimenti documentali che di fatto non sono mai venuti meno: formulari d'identificazione rifiuti (FIR) registri di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Anche il Legislatore si è distratto su questo aspetto e, con il D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, è arrivato al punto d'abrogare le sanzioni previste per le violazioni relative alla corretta tenuta dei documenti in parola, introducendo già quelle per le inadempienze relative al SISTRI.

Si è passati, perciò, attraverso una fase durata circa 8 mesi dove non erano applicabili le sanzioni per le irregolarità commesse inerenti ai documenti cartacei, pur rimanendo l'obbligo degli adempimenti previsti agli artt. 190 e 193 del Testo Unico Ambientale: MUD, REGISTRI e FIR.

Tale stato di cose consentiva addirittura di trasportare impunemente senza alcun formulario o con formulari riportanti indicazioni non corrette, incomplete o addirittura false, qualsiasi rifiuto, anche il più pericoloso per l'ambiente e la salute, senza garantirne la sua tracciabilità né in merito alla provenienza e tantomeno alla loro destinazione.

Le cose sono cambiate dal 16 Agosto u.s., data di entrata in vigore del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, nel quale rinasce la vecchia disciplina sanzionatoria: all'art. 4, co. 2, punto b) di tale decreto, è stabilito che le irregolarità commesse ed inerenti ai documenti cartacei riguardanti la gestione dei rifiuti, sono sanzionate dall'art. 258, co. 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ⁽¹⁾.

Purtroppo del D.Lgs. 152/06 non è stato prodotto alcun testo integrato/modificato che riporti le variazioni contenute nel D.Lgs. 121/07, rendendo così non semplice ed immediata la ricostruzione della norma.

Sta di fatto che oggi e probabilmente per molto tempo ancora, i FIR ed i registri di carico/scarico, sono gli unici documenti che consentono di ricostruire la tracciabilità dei rifiuti, essi devono essere correttamente compilati in tutte le loro parti come era previsto fin dal decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), di vecchia memoria.

Non è superfluo un ripasso delle disposizioni che regolamentano la corretta compilazione dei formulari e dei registri tenuto conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi le sanzioni amministrative sono rilevanti da un punto di vista economico, ed addirittura, per i rifiuti pericolosi, sono previste

sanzioni penali per l'omissione o la scorretta compilazione di formulari d'identificazione rifiuti: da 1600 euro a 9100 euro per dati incompleti, inesatti ed omissioni per ciascun formulario relativo a rifiuti non pericolosi, da 2600 euro a 15500 euro per irregolarità nella tenuta dei registri.

Un'irregolarità frequente commessa nei formulari è la mancata indicazione della quantità reale o presunta di rifiuti trasportati indicata alla partenza.

A tal proposito si ricorda che l'indicazione di questo dato, è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dalla vigente normativa (art. 193 comma 1 lett. b) D.Lgs. 152/06, così come già esplicitato anche nella Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria e dell'Artigianato).

Alla violazione di tale obbligo concorrono produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore e destinatario.

Va sottolineato inoltre che è assolutamente scorretto ritenere che l'indicazione "*peso da verificarsi a destino*" da sola, supplisca alla mancanza del dato della quantità dei rifiuti trasportati e sia sufficiente ad ottemperare correttamente alla compilazione del formulario.

La quantità alla partenza va sempre indicata e nel caso non vi fosse la disponibilità di una pesa presso il luogo di produzione dei rifiuti, essa deve essere comunque espressa sulla base di una stima presunta.

Attenzione quindi nella compilazione dei documenti cartacei, meritano tanta attenzione e precisione: sono stati, sono e rimarranno ancora per chissà quanto tempo l'unico strumento per dimostrare e controllare la movimentazione e la tracciabilità dei rifiuti.

⁽¹⁾ Il D.Lgs 121/11, è già più noto come quella norma che ha introdotto anche i reati ambientali fra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Tuttavia esso non rivisita solo il D.Lgs 231/01, ma introduce altre significative modifiche sia al Codice Penale, sia al c.d. TUA (D.Lgs. 152/06), sia al correttivo della Parte IV (gestione rifiuti) di quest'ultimo, cioè al D.Lgs. 205/10, finalizzate all'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

(*) *Tecnico della Prevenzione Esperto-Responsabile Unità Operativa Supporto Indagini Giudiziarie, ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara*